

Norme & Tributi



NT+FISCO
Speciale/ Tutte le regole
per accedere al regime forfettario
Regime forfettario con sempre più
appeal per chi avvia un'attività d'impre-

sa o di lavoro autonomo. Ma attenzione ai possibili ostacoli da superare e alla compilazione del modello Redditi.
ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali

La stretta sul contante: nel mirino anche prepagate e titoli al portatore

Controlli valutari

All'odg del Cdm
il decreto di recepimento
del Regolamento unionale

Per Gdf e Dogane strumenti
di indagine più incisivi
e coordinamento con l'Ue

Alessandro Galimberti
Giovanni Parente

Controlli sempre più stringenti in Dogana per il denaro contante in entrata o in uscita dai confini dell'Unione europea pari o superiore a 10mila euro. Anche l'Italia si sta preparando ad adottare una definizione più ampia di «denaro contante» destinata a comprendere anche le carte prepagate con lo schema di decreto legislativo, all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 dedicato proprio ai controlli valutari in Dogana.

Il contrasto al riciclaggio

Soprattutto nell'ottica di prevenire trasferimenti illeciti di contante e quindi di evitare il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività criminali, il decreto ridefinisce il perimetro del denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini Ue. Nella definizione rientrano la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate. Se la valuta comprende le banconote e le monete metalliche in circolazione co-

Le somme trattenute

Tra le novità previste, c'è anche quella relativa al «trattenimento» degli importi non indicati. Qualora, infatti, nel corso dell'attività di controllo di un plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10mila euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'agenzia delle Dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione va fornita entro un termine di 30 giorni. In tali casi, l'agenzia delle Dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato fino alla presentazione della dichiarazione informativa.

Lo stop preventivo

Il blocco preventivo delle somme diventa comunque uno strumento utilizzabile in tutti i casi in cui non siano stati assolti gli obblighi di dichiarazione o se emergano indizi che il denaro, accompagnato o non accompagnato, potrebbe essere correlato ad attività criminose.

Sequestri valutari

Nelle more della definizione del procedimento, il non dichiarato viene sequestrato nella misura del 50% oltre la soglia di 10mila euro, fino a 20mila euro; del 70% fino a 100.000 euro e per intero (al netto della soglia) oltre 100mila. Per informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è del 25% se la differen-

za tra l'importo che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato è fino a 10 mila euro; del 35% fino a 30 mila euro; del 70% se la differenza è fino a 100.000 euro; del 100% oltre.

Sanzioni amministrative

L'omessa dichiarazione «costa» il 15% oltre la soglia fino a 20 mila euro; il 30% se non supera i 40mila euro. Oltre i 40 mila euro di «forchetta» la sanzione è piena. Le informazioni inesatte o incomplete si pagano con le aliquote del 10% a salire fino al 100% nei casi più gravi.

Dati riservati e privacy

I dati acquisiti in sede di controlli valutari sono accessibili solo al personale «debitamente autorizzato» e «non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati» (Gdf o Dogane). L'autorizzazione non è tuttavia necessaria, a norma di legge, se le autorità competenti sono tenute a divulgare o comunicare tali dati «conformemente al diritto nazionale», in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

Quanto alla durata della conservazione dei dati personali, il periodo massimo è di cinque anni. Allo scadere del termine dati coperti da privacy (e dal Gdpr) sono cancellati.

Possibile a questo proposito una sola proroga e comunque per un periodo non superiore a tre anni, ma la deroga deve essere adeguatamente giustificata e deve essere collegata allo svolgimento dei compiti in materia di lotta al riciclaggio e 70 finanziamento al terrorismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL «CONTANTE»

Nuovo perimetro

Il decreto ridefinisce il perimetro del denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini Ue. Nella definizione rientrano la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate

Controlli ampliati

Le indicazioni del regolamento puntano a rendere più serrati i controlli (e delle relative conseguenze) contro chi non dichiara il denaro oltre soglia in ingresso o in uscita dall'Unione europea o a chi non adempie all'obbligo di informativa per denaro contante non accompagnato

Blocco in dogana

Il blocco preventivo delle somme diventa uno strumento utilizzabile in tutti i casi in cui non siano stati assolti gli obblighi di dichiarazione o se emergano indizi che il denaro, accompagnato o non accompagnato, potrebbe essere correlato ad attività criminose

Spazio all'analisi di rischio per controlli mirati Dati utili anche al Fisco

Le procedure

I criteri saranno elaborati
anche a livello unionale
e internazionale

Spazio all'analisi del rischio anche sul trasferimento di contante oltre soglia fuori e dentro i confini dell'Unione europea. Con la possibilità di utilizzare i dati e le informazioni acquisite anche ai fini fiscali, quindi nell'attività di prevenzione o contrasto all'evasione. Il decreto legislativo che allinea la disciplina interna al regolamento comunitario 2018/1672 punta a sfruttare anche le potenzialità delle banche dati e i nuovi strumenti tecnologici per puntare così su controlli mirati sulle irregolarità connesse ai movimenti transfrontalieri di denaro.

I controlli diversi da quelli casuali saranno basati principalmente su un'analisi approfondita del grado di «pericolosità» effettuata anche mediante procedimenti informativi. L'obiettivo è quello di identificare e valutare i rischi connessi a ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale. Quindi, in questo caso, il panorama diventa più esteso, potendo attingere anche a potenziali anomalie riscontrate in ambito più vasto rispetto a quello dei confini interni, anche in considerazione del tipo di materia sotto osservazione.

Del resto, il nuovo sistema deli-

neato dal decreto punta a intensificare ulteriormente lo scambio con le autorità degli altri Stati membri delle informazioni raccolte da agenzie delle Dogane e monopoli e Guardia di Finanza attraverso le dichiarazioni valutarie ma anche delle «informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio». E, nei casi in cui emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire, e a Europol.

Ma uno snodo importante è il filo diretto che viene istituito anche con l'Uif (unità di informazione finanziaria) di Banca d'Italia proprio nell'obiettivo di contrasto al riciclaggio. Le informazioni che non confluiscono nel Sistema informativo doganale dovranno essere trasmesse infatti «senza indugio, al più tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute. Mentre «le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale» saranno messe a disposizione tramite collegamento diretto.

Ci sarà poi un'ulteriore ricaduta. Le informazioni raccolte «sono rese accessibili all'agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web». Di fatto, quindi, saranno a disposizione anche di risonatori di carattere più strettamente fiscale.

— A. Gal.
— G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I dati sensibili potranno essere conservati per cinque anni, estensibili fino a otto ma solo per sospetti di riciclaggio

me mezzo di scambio o che sono state in circolazione e possono essere ancora scambiate, il «ventaglio» degli strumenti negoziabili al portatore viene meglio specificato come gli «strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre». Tali strumenti, come chiarisce il decreto, «sono gli assegni turistici (o *traveller's cheque*), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna».

Prepagate non nominative

La stretta sulle prepagate che vengono, così, equiparate al denaro contante riguarda le carte non nominative «che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente».

Importi da dichiarare

Le indicazioni del regolamento puntano a rendere più serrati i controlli (e delle relative conseguenze) contro chi non dichiara il denaro oltre soglia in ingresso o in uscita dall'Unione europea o a chi non adempie all'obbligo di informativa per denaro contante non accompagnato, ossia il «denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto».

Il Sole
24 ORE

DAL 10 SETTEMBRE
MITI E LEGGENDE DELLA COREA

DAL 17 SETTEMBRE
LE PIÙ BELLE LEGGENDE CELTICHE

DÈI, FANTASMI, MOSTRI E MAGIE: LEGGENDE COREANE E CELTICHE

La Corea, come oggi tutti conosciamo, ha alle spalle una storia complessa che ha dato vita ad antiche leggende che testimoniano una civiltà ricchissima di influenze diverse. Le leggende celtiche iniziano invece con lo sbarco sulla terraferma dei primissimi abitanti dell'Irlanda. Tramite questa raccolta è possibile conoscere racconti affascinanti che ci restituiscono un patrimonio culturale tutto da scoprire.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 10 SETTEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90*.
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerte valide fino al 17/10/2024.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

In vendita su Shopping24offerte.ilssole24ore.com/mitileggende

Per trovare l'edicola più vicina vai su 24ore.it/24orepoint

L'oro da investimento allinea gli adempimenti alla disciplina valutaria

La dichiarazione

Aggiornata la definizione legale di «materiale d'oro» anche per i «semilavorati»

Nunzio Ragno

Nuova definizione di materiale d'oro, riduzione delle soglie dichiarative e migrazione dell'Albo degli operatori professionali in Oro all'Oam. Sono queste le principali modifiche apportate alla legge 7/2000, dal nuovo Dlgs approvato in Consiglio dei ministri recante l'allineamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall'Ue.

L'equiparazione dell'oro da investimento al denaro contante sancita dal citato regolamento, infatti, ha reso necessario un correttivo alla legge 7/2000 anche al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con quelle stabilite dalle nuove prescrizioni in materia valutaria ed evitare la sovrapposizione degli obblighi dichiarativi previsti per le operazioni in oro. Tanto, emerge dalla legge delega 15/2024 orientata altresì a ringiovanire una disciplina che mostra ormai i segni del tempo.

In particolare, il nuovo impianto normativo della legge in esame prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a 10mila euro (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall'altro, sancisce l'esonero della

stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria.

Con l'occasione, la nuova «legge oro» fa registrare aggiornamenti alla definizione di materiale d'oro, annoverandovi esplicitamente anche quei prodotti di processi tecnologici, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio. Il tutto, quindi, rendendo di fatto applicabili le disposizioni conte-

L'Albo degli operatori professionali in oro migra da Bankitalia all'Organismo agenti e mediatori

nute nella legge 7/2000 anche ai beni finiti o semifiniti che necessitano di essere impiegati in processi di assemblaggio, montaggio e/o incastonatura ai fini del completamento del ciclo produttivo.

A corollario di tutto ciò, si registrano modifiche che sanciscono il passaggio dell'Albo degli operatori professionali in oro da Bankitalia all'Organismo agenti e mediatori (Oam).

Passaggio che avverrà attraverso la creazione di una apposita sezione al Registro compro oro, già tenuto dall'Organismo ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 92/2017; il tutto, senz'altro, ottimizzando il monitoraggio e gestione dei soggetti esercenti attività nel settore oro che, per loro peculiarità, tendono il più delle volte ad avere comuni punti di contatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA